



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività faunistico venatoria
Pesca dilettantistica e Pesca in mare

Sede Territoriale di Firenze
Via Manzoni, 16, 2 – 50121 Firenze
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it
Indirizzo Ap@ci: <http://www.regione.toscana.it/apaci>

Prot. n. del (da citare nella risposta)

Allegati n. Risposta al foglio del n.

Oggetto: Art. 19 del D.lgs 152/2006, art. 48 l.r. 10/2010 - Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di nuovo impianto idroelettrico sul Fiume Arno denominato “Santa Rosa”, di potenza nominale media di concessione pari a 520 kW nel Comune di Firenze. Proponente: Silaxtech. Contributo tecnico istruttorio ai sensi della L.R. 7/2005 – PARERE DI COMPETENZA

Spett. REGIONE TOSCANA
Settore Valutazione Impatto Ambientale
-Valutazione Ambientale Strategica
Opere Pubbliche di Interesse Strategico
Regionale

Rispetto alla richiesta di contributo istruttorio, giunta con nota prot. 0667023 del 24.12.2024, coerentemente a quanto già trasmesso per il precedente progetto relativo alla stessa localizzazione, con note di cui prot. n. 0164627 del 13 aprile 2021, n. 0107907 del 10 marzo 2021, coerentemente a quanto già trasmesso con nota di cui prot. n. 551702 del 4.12.2018 in merito a stesso procedimento relativo a ulteriori 12 impianti per la produzione idroelettrica sfruttanti il salto generato da altrettante briglie esistenti nel Fiume Arno, si formulano le seguenti considerazioni.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Interventi di realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul fiume Arno nelle località Firenze, briglia “Santa Rosa”.

NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

Si richiama, di seguito, la principale normativa del Settore scrivente:

L.R. n. 7 del 03/01/2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne” e successive modifiche ed integrazioni;

DPGR n. 6/r/2018 “Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7”.

Piano provinciale per la pesca nelle acque interne 2009-2014 approvato dalla Provincia di Firenze con D.C.P. n. 78 del 21/04/2009 e “Linee guida per la salvaguardia dell’ittiofauna nell’esecuzione di lavori in alveo”, approvate dalla Provincia di Firenze in allegato al suddetto Piano provinciale.

Delibera della Giunta regionale n. 1315 del 28.10.2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano”

Delibera della Giunta regionale n. 1636 del 23.12.2019 “Linee guida per la determinazione degli obblighi ittiogenici, modalità applicative dell’art. 14 della l.r. 7/2005”.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE’ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI

Il progetto in esame riguarda la costruzione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul fiume Arno in Comune di Firenze in corrispondenza della briglia “Santa Rosa” con sfruttamento del dislivello idrico generato dall’opera idraulica esistente. La derivazione ed il rilascio delle acque in entrata agli impianti avverrà immediatamente a monte e a valle dello sbarramento, quindi non sono prevedibili impatti sulla fauna ittica legati alla sottrazione di acqua dal corpo idrico.

Il progetto non prevede la realizzazione di un passaggio artificiali per i pesci, nonostante le caratteristiche della briglia consentano la sua realizzazione, in contrasto e difformità con quanto previsto e autorizzato per gli ulteriori impianti per la produzione idroelettrica che sfruttano le briglie esistenti nel Fiume Arno, a monte e a valle della briglia in questione. Tale impostazione se avvalorata non consentirebbe di realizzare la maggiore motivazione dell’opera ai fini della salvaguardia della fauna ittica, ovvero quella di consentire alla stessa di superare l’ostacolo rappresentato dalla briglia presente nell’area d’intervento, attualmente insormontabile e rappresentante un fattore di frammentazione dell’habitat acquatico. Inoltre, rispetto all’obiettivo generale di ricreare la continuità nel fiume Arno con la già approvata creazione delle scale di risalita nelle briglie a monte e a valle di questo sbarramento, la mancanza prospettata di tale manufatto comporterebbe la vanificazione delle finalità ecologiche a suo tempo previste per tutto il tratto del Fiume recepite dagli altri simili progetti. Si rappresenta che la presenza della scala di risalita finalizzata al movimento di tutte le specie ittiche non è surrogabile con la prospettata costruzione dello scivolo per le anguille (giustificabile per la briglia di S. Francesco sul fiume Sieve, per contrastare la risalita di specie alloctone), né compensabile con contributi economici compensativi.

La griglia di separazione tra le acque del fiume e quelle che entrano al canale della centrale appare progettata con maglie di grandezza troppo elevata e rappresenta un fattore di potenziale pericolo per il risucchio in turbina della fauna ittica.

Relativamente al periodi lavori non risulta adeguatamente chiaro il rispetto prescrizioni relative alla salvaguardia per il periodo riproduzione dei Ciprinidi, per attività che possano comportare l’intorbidamento delle acque. Ciò, anche e soprattutto considerando che l’area di cantiere proposta risulta per gran parte interessare l’attuale alveo del fiume per quanto riguarda l’accesso ai mezzi meccanici.

Il progetto non prevede quindi la valutazione degli impatti di maggiore rilevanza attesi nella fase di realizzazione dei lavori, durante la quale le operazioni di cantierizzazione comporteranno la temporanea occupazione dell’alveo a la locale compromissione della capacità biogenica del corpo idrico per la durata degli interventi.

Si evidenzia che gli interventi prospettati rientrano nell’ambito delle procedure e prescrizioni indicate dalla Delibera della Giunta regionale n. 1315 del 28.10.2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano” e della Delibera della Giunta regionale n. 1636 del 23.12.2019 “Linee guida per la determinazione degli obblighi ittiogenici, modalità applicative dell’art. 14 della l.r. 7/2005”.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene che il progetto proposto non abbia sviluppato

adeguatamente gli aspetti legati alle misure di mitigazione da adottare per la tutela della fauna ittica, che debbono quindi essere adeguatamente considerate e integrate.

In particolare, dovranno essere considerati i seguenti elementi.

- Dovrà essere prevista ed adeguatamente progettata una scala di risalita per l'ittiofauna, avendo a riferimento le migliori soluzioni progettuali impostate per le altre centrali autorizzate sul fiume Arno negli ultimi anni.
- Il canale di derivazione alla centrale dovrà avere imbocco separato e adeguatamente distanziato dall'area di arrivo dei pesci in risalita lungo la scala per evitare che i medesimi siano risucchiati verso la centrale.
- La griglia all'imbocco del suddetto canale sia costituita e posizionata in modo tale da evitare l'ingresso o l'intrappolamento del pesce, inclusi gli stadi giovanili, o di altri esemplari di fauna selvatica.
- In fase di realizzazione dei lavori si dovranno seguire le indicazioni previste dalla Delibera della Giunta regionale n. 1315 del 28.10.2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano".
- In considerazione del fatto che i tratti di alveo posti in corrispondenza degli sbarramenti idraulici rappresentano habitat particolarmente idonei alla riproduzione della fauna ittica, gli interventi all'interno dell'alveo bagnato dovranno essere svolti al di fuori del periodo aprile-giugno.
- La messa in asciutto del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori dovrà avvenire tramite laminazione lenta e progressiva in modo da evitare l'intrappolamento della fauna ittica e consentirne lo spontaneo allontanamento. Se durante la fase di prosciugamento ed in ogni altra fase di lavorazione la fauna ittica presente si dovesse trovare in difficoltà, l'esecutore dei lavori dovrà procedere al recupero e traslocazione in vivo della stessa in altro tratto fluviale idoneo. Suddette operazioni dovranno essere affidate a soggetti dotati di capacità e dotazioni strumentali adeguate alla tipologia di intervento. Le operazioni di cattura dovranno essere preventivamente concordate con il Settore competente della Regione.
- Si dovrà garantire l'apporto del Deflusso Minimo Vitale prioritariamente sul passaggio artificiali per pesci, nei limiti della portata ottimale per il funzionamento degli stessi. Su tali strutture dovranno essere seguiti i programmi di collaudo e manutenzione previsti in progetto. L'area interessata dai passaggi per pesci dovrà essere preclusa al libero accesso.
- In presenza di Deflusso Minimo Vitale i volumi non derivati e non destinabili al passaggio per pesci dovranno essere indirizzati prioritariamente a stramazze sulla briglia in prossimità dell'ingresso del passaggio stesso.
- Deve essere prevista la possibilità di chiudere a monte la bocca d'ingresso dei passaggi per pesci, per consentire le periodiche operazioni di pulizia e manutenzione degli stessi all'asciutto. Dette attività dovranno essere effettuate al di fuori del periodo aprile-giugno.
- L'imbocco del canale di derivazione dovrà essere protetto da un grigliato con barre di sezione arrotondata e luce massima tra le stesse di 3 cm, o in alternativa, altro sistema a microfori.
- Le operazioni di cattura della fauna ittica previste dal piano di monitoraggio ambientale sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del DPGR n. 6/r/2018.

Si vincola il rilascio di parere positivo all'invio di integrazioni al progetto ed all'adozione delle misure di mitigazione che tengano conto delle indicazioni sopra riportate.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Ferretti

vm1224